



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

## **SCHEMA DI CONTRATTO**

**per l'affidamento della “FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN MODALITÀ “FULL SERVICE” SENZA CONDUCENTE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI - LOTTO N. \_\_ -**

\_\_\_\_\_ - C.I.G.: \_\_\_\_\_”

**tra S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.**

**e**

**la Società/ il RTI/Consorzio/\_\_\_\_\_**

1. Norme regolatrici .....	4
2. Oggetto .....	5
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'esecutore .....	5
4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni .....	6
5. Durata del contratto .....	6
6. Importo contrattuale .....	6
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell'esecutore .....	7
8. Obblighi di riservatezza .....	8
9. Trattamento dei dati personali .....	8
10. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri .....	9
11. Subappalto .....	9
12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari .....	11
13. Garanzia definitiva .....	12
14. Sospensione delle prestazioni .....	13
15. Recesso .....	13
16. Divieto di cessione del contratto – Cessioni di crediti .....	13
17. Penali e rilievi .....	14
18. Risoluzione .....	14
19. Esecuzione o completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato .....	15
20. Modifiche del contratto in corso di esecuzione .....	15
21. Responsabile unico del progetto, direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità .....	16
22. Fatturazione e pagamenti .....	16
23. Obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore .....	17
24. Contestazioni e riserve - Accordo bonario e foro di competenza .....	18
25. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali .....	19



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

## SCHEMA DI CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI AUTOMEZZI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN MODALITÀ “FULL SERVICE” SENZA CONDUCENTE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI URBANI – LOTTO N. \_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ – C.I.G.: \_\_\_\_\_”**

tra

La **S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.**, con sede in Biella (BI), Via T. Galimberti 10/a, codice fiscale e partita IVA 02132350022, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Gabriele Bodo Sasso, nato a Biella, il 27/09/1971 domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata stazione appaltante,

da una parte,

e

l’operatore economico di seguito indicato:

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata esecutore,

dall’altra,

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della stazione appaltante:

Responsabile Unico del Progetto: Dott. Mario Coldesina nominato con delibera a contrarre del Consiglio di amministrazione in data **23/03/2026** (in seguito: RUP);

Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Marta Bergadano nominato con delibera a contrarre del Presidente del Consiglio di amministrazione in data **23/03/2026** (in seguito: DEC).

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto dell’esecutore:

\_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_.

### Premesso che:

1. con delibera a contrarre del Presidente del Consiglio di amministrazione **del 23/03/2026**, la stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della **“Fornitura di automezzi in noleggio a lungo termine in modalità “full service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani”**, ai sensi **dell’art. 71, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti** pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (in seguito: Codice), da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi **dell’art. 108, del Codice**;

2. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. \_\_\_ del \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2026 e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2026;
3. all'esito della procedura di selezione delle offerte; dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente collocato primo in graduatoria e nel rispetto **dell'art. 17, comma 5, primo periodo, del Codice**, il RUP/la Commissione giudicatrice in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2026 ha proposto alla stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
4. con delibera in data \_\_\_ \_\_\_\_\_ 2026 il Presidente del Consiglio di amministrazione – ai sensi **dell'art. 17, comma 5, secondo periodo, del Codice** – ha esaminato la proposta ritenendola legittima e conforme all'interesse pubblico; ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente e ha disposto l'aggiudicazione immediatamente efficace delle prestazioni in oggetto all'operatore economico \_\_\_\_\_;
5. la suddetta aggiudicazione immediatamente efficace è stata comunicata agli operatori economici, ai sensi **dell'art. 90, comma 1, lettere b) e c), del Codice**;
6. è decorso il termine di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto **dall'art. 18, comma 3, del Codice**;
7. l'esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo **art. 1** – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
8. l'esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

## **1. Norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta tecnica, l'offerta economica, il Capitolato tecnico, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e misure di tutela (art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (in seguito: Codice) e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) per quanto non espressamente previsto nel Codice, alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (vds. art. 12, comma 1, lettera a), del Codice);

- c) per quanto non espressamente previsto nel Codice, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del Codice civile (vds. art. 12, comma 1, lettera b), del Codice);
- d) dai provvedimenti attuativi previsti dal Codice e adottati dall'ANAC;
- e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- f) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- g) dalla normativa tecnica in materia;
- h) dai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 7 aprile 2025, pubblicato nella G.U.R.I. n. 92, del 19 aprile 2025, in vigore dal 18 giugno 2025;
- i) dal Codice etico di comportamento, adottato dalla stazione appaltante;
- j) dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

L'interpretazione delle disposizioni del presente contratto è fatta tenendo conto delle finalità del contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile sull'interpretazione del contratto.

## 2. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la “**Fornitura di automezzi in noleggio a lungo termine in modalità “full service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani - Lotto n. \_\_\_\_\_ - C.I.G.: \_\_\_\_\_**”.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al **Capitolato tecnico**.

## 3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'esecutore

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- SEAB S.p.A. via T. Galimberti 10/a – 13900 Biella – PEC: [seabiella@pec.it](mailto:seabiella@pec.it);
- \_\_\_\_\_ – PEC: \_\_\_\_\_.

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato tecnico, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 5 (cinque) giorni dall'intervenuta modifica.

#### 4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute **nel Capitolato tecnico**.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e al documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e misure di tutela” predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e ss..mm.ii. e, **in materia di esecuzione dei contratti in ossequio al Capo II - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE, dell’allegato II.14, del Codice** (in seguito: allegato II.14). L’esecutore si impegna ad eseguire le prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell’esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### 5. Durata del contratto

Fatte salve tempistiche più brevi e migliorative indicate dall’esecutore in sede di offerta, i veicoli, oggetto della fornitura in noleggio full service, dovranno essere consegnati e messi a disposizione della stazione appaltante, pienamente funzionanti e operativi, **nel tempo massimo ed essenziale di giorni 120/150 (centoventi/centocinquanta) di calendario**, così come previsto **dall’art. 8 del Capitolato tecnico**, dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto e/o dalla richiesta di consegna in via anticipata e d’urgenza per motivate ragioni, ai sensi **dell’art. 17, comma 8, del Codice**.

La durata dell’appalto (esclusa l’eventuale proroga del contratto), intesa quale periodo temporale del noleggio, **è di mesi 36 (trentasei)** a decorrere dalla valida, efficace ed accettata consegna dei mezzi, così come previsto **dagli artt. 1 e 11, del Capitolato tecnico**.

Il DEC, dopo la comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, dovrà effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all’esecutore, così come previsto **dall’art. 31, comma 2, lettera n), dell’allegato II.14, del Codice**.

Ai sensi **dell’art. 120, comma 10, del Codice** la stazione appaltante, in funzione delle proprie esigenze aziendali, si riserva di prorogare il contratto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per una durata massima **pari a 12 mesi (dodici)**. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’esecutore almeno un mese prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate **all’art. 120, comma 11, del Codice**. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **Importo contrattuale e revisione dei prezzi**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate **all'art. 2** viene determinato in € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), Iva esclusa, così come risultante dall'offerta economica formulata dall'esecutore.

L'importo è stato calcolato in base al ribasso percentuale del \_\_\_\_\_%, offerto dall'esecutore in fase di gara e da applicare sul canone mensile di noleggio a base d'asta, come risulta dalla seguente tabella:

Descrizione forniture	Quantità	Canone €/mese a seguito del ribasso % offerto	Durata contrattuale in mesi	Importo contrattuale
Noleggio Full Service di _____	—	_____	36	_____

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché si tratta di fornitura senza posa in opera.

Il corrispettivo del noleggio “full service” sarà pagato per mezzo di rate mensili posticipate.

Ai sensi **dell'art. 60, commi 1 e 2, lettera b), del Codice**, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle prestazioni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Nel rispetto delle disposizioni **degli artt. 10 e 11, della SEZIONE III, dell'allegato II.2-bis, del Codice**, ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria **dell'art. 60, comma 3, lettera b), del Codice**, di cui al CPV 34100000-8 delle Tabelle D e D1 individuato dalla stazione appaltante e ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto dell'appalto (CPV 34144512-0), così come disposto **dall'art. 11, comma 4, della SEZIONE III, dell'allegato II.2-bis, del Codice**.

Nel rispetto delle disposizioni **di cui agli artt. 1, comma 3 e 3, comma 1, della SEZIONE I, dell'allegato II.2-bis, del Codice**, la stazione appaltante monitora l'andamento degli indici dei prezzi alla produzione dell'industria con frequenza mensile, a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione. Qualora la variazione, in aumento o in diminuzione, superi la soglia del 5 per cento, la presente clausola di revisione viene attivata automaticamente dalla Stazione appaltante.

Ai sensi **dell'art. 60, comma 4-quater, del Codice e dell'art. 12, dell'allegato II.2-bis** in seguito alla determinazione di cui al precedente periodo, la stazione appaltante comunica all'appaltatore i prezzi così revisionati, **da applicare alle prestazioni ancora da eseguire**. L'appaltatore potrà fatturare l'importo derivante dalla revisione dei prezzi contrattuale nella prima fattura successiva alla comunicazione di cui al periodo precedente

## 6. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti dell'esecutore

L'esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 11, comma 6, del Codice**, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata **una ritenuta dello 0,50** per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

## 7. Obblighi di riservatezza

L'esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nel successivo **art. 9 "Trattamento dei dati personali"**, l'esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679 e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

## 8. Trattamento dei dati personali

Per il trattamento dei dati personali le parti dichiarano l'osservanza dell'Informativa sul trattamento dei dati dei fornitori, documento allegato alla documentazione di gara, accettato dall'esecutore e qui integralmente richiamato.

## 9. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva – Gestione dei sinistri

L'esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore quanto della stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Nel rispetto **dell'art. 24, del disciplinare di gara** l'esecutore ha consegnato alla stazione appaltante una polizza R.C.T. già attivata rilasciata da \_\_\_\_\_ S.p.A. Agenzia di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, con n. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ e con un massimale pari a € 0.000.000. L'ultimo premio è stato pagato il \_\_\_\_\_. Tale polizza dovrà essere valida ed efficace fino a dodici mesi successivi alla scadenza del presente contratto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della garanzia definitiva prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Per la gestione dei sinistri, si richiamano integralmente le disposizioni di **cui all'art. 9, dell'allegato II.14, del Codice**, così come richiamato **dall'art. 39, del medesimo allegato**.

## 10. Subappalto

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

*ovvero*

L'esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2, del Codice** i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite **dall'art. 1, comma 1, lettera o), dell'allegato I.1, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice** nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi **del comma 2**, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto **dall'art. 14, dell'allegato II.2, del Codice**, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui **all'art. 60, comma 2, del Codice**.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 5, del Codice**, l'esecutore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative

prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui **al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice** e il possesso dei requisiti di cui **agli artt. 100 e 103, del Codice**. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite il FVOE 2.0. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 16, del Codice**, l'esecutore se si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la stazione appaltante procederà a richiedere all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 2, ultimo periodo, del Codice**, l'esecutore è, altresì, obbligato ad acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 6, del Codice**, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui **al comma 11, lettere a) e c), dell'art. 119, del Codice**, l'esecutore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice**, resta inteso che - prima di procedere al pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto - la stazione appaltante acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'esecutore e del subappaltatore.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ai sensi **dell'art. 119, comma 10, del Codice**, l'esecutore sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui **al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II – DELL'APPALTO, del Codice**.

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente e i pagamenti verranno effettuati all'esecutore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore e del sub-contraente solo nelle ipotesi indicate **dall'art. 119, comma 11, del Codice**.

Nel primo caso, di cui al periodo precedente, l'esecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore e del sub-contraente, dimostrazione del bonifico avvenuto nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei pagamenti.

L'esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui l'esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli subcontratti di cui **all'art. 119, comma 2, del Codice** che non configurano subappalto, deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei subcontratti, i seguenti dati:

- il nome del subcontraente;
- l'importo del subcontratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'esecutore deve inoltre comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante. In tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui **all'art. 119, del Codice**.

L'esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il DEC dovrà verificare il rispetto degli obblighi dell'esecutore, del subappaltatore e del subcontraente, così come disposto **dall'art. 31, comma 2, lettera d), dell'allegato II.14, del Codice**.

## **11. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/ della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'esecutore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## 12. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'esecutore ha depositato idonea garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_ di importo pari a € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa in favore della stazione appaltante, ai sensi **dell'art. 117, del Codice** e in conformità allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

Ai sensi **dell'art. 117, comma 3, del Codice**, la garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste **dal comma 8, del medesimo articolo**. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste **dall'art. 106, comma 8, del Codice** per la garanzia provvisoria.

Ai sensi **dell'art. 117, comma 5, del Codice**, la stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

### 13. Sospensione delle prestazioni

L'esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la stazione appaltante procederà all'incameramento della garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di **all'art. 121, del Codice**, così come disposto **dal comma 11, del medesimo**. Il DEC, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti del predetto articolo, dovrà attenersi alle disposizioni di cui **all'art. 8, dell'allegato II.14, del Codice**, così come disposto **dall'art. 39, del medesimo allegato**.

### 14. Recesso

Ai sensi **dell'art. 123, comma 1, del Codice**, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'esecutore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato secondo quanto previsto **dall'art. 11, comma 1, dell'allegato II.14, del Codice**, applicabile alle prestazioni in oggetto ai sensi **dell'art. 39, del medesimo allegato**.

Ai sensi **dell'art. 123, comma 2, del Codice**, l'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'esecutore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle stesse.

### 15. Divieto di cessione del contratto – Cessioni di crediti

Ai sensi **dell'art. 119, comma 1, del Codice**, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice**, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Ai sensi **dell'art. 120, comma 12, del Codice**, per le cessioni di crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. **L'allegato II.14, del Codice**, disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

## 16. Penali e rilievi

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui **all'art. 13, del Capitolato tecnico**. Al di fuori dei casi di cui al citato articolo e ai sensi **dell'art. 126, comma 1, del Codice**, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento delle prestazioni descritte **nel Capitolato tecnico**, verrà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni inadempimento riscontrato, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, oltre tale misura, la stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito **nell'art. 17 recante «Risoluzione»**.

Il DEC dovrà segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, così come previsto **dall'art. 31, comma 2, lettera i), dell'allegato II.14, del Codice**.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati all'esecutore per iscritto dal DEC del contratto. L'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto, tramite PEC, le proprie deduzioni al DEC, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora la stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## 17. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto **dall'art. 121, del Codice** la stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo nei casi di cui **all'art. 122, del Codice** e in quelli previsti **nel Capitolato tecnico**.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'esecutore.

In tali casi la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456, del Codice civile (clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con PEC nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del Codice etico di comportamento adottato dalla stazione appaltante e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027;
- b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
- c) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni– obbligo di manleva – gestione dei sinistri); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (garanzia definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 16 (divieto di cessione del contratto – cessioni di crediti); 23 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della stazione appaltante.

Per quanto sopra disposto, il DEC dovrà segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, così come previsto **dall'art. 31, comma 2, lettera i), dell'allegato II.14, del Codice**

#### **18. Esecuzione o completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato**

Ai sensi **dell'art. 124, del Codice** e fatto salvo quanto previsto **dai commi 4 e 5, del medesimo articolo**, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi **dell'art. 122, del Codice** o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-*ter*, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Ai sensi **dell'art. 124, comma 2, del Codice**, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Modifiche del contratto in corso di esecuzione**

Le modifiche del contratto in corso di esecuzione sono regolate **dall'art. 120, del Codice**.

Il DEC - per la valutazione delle variazioni contrattuali - si attiene anche alle disposizioni di cui **dall'art. 35, dell'allegato II.14, del Codice**.

L'esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'esecutore se non sia stata approvata dalla stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

## **19. Responsabile unico del progetto, direttore dell'esecuzione del contratto, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità**

Il RUP, ai sensi **dell'art. 15, del Codice e dell'art. 2, comma 1, dell'allegato I.2, del Codice**, è il Dott. Mario Coldesina.

Ai sensi **degli artt. 114, comma 7 e 115, comma 3, del Codice**, la stazione appaltante – con delibera a contrarre del Presidente del Consiglio di amministrazione **del 23/03/2026** – **ha nominato** DEC del contratto la dott.ssa Marta Bergadano.

Il DEC del contratto è preposto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo delle prestazioni in oggetto, per assicurare la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il DEC del contratto deve svolgere tali compiti secondo quanto previsto **dal Capo II - Dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, dell'allegato II.14, del Codice**.

Nel rispetto **dell'art. 116, comma 5, del Codice e dell'art. 36, comma 6, dell'allegato II.14, del Codice**, si procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità da parte del DEC del contratto.

Ai sensi **dell'art. 36, comma 8, dell'allegato II.14, del Codice**, la verifica di conformità è conclusa non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

L'esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

## **20. Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui **all'art. 6**, l'esecutore potrà emettere fattura elettronica mensile posticipata per il canone di noleggio, sulla base delle modalità di cui **all'art. 3, del Capitolato tecnico**.

Le fatture, emesse in regime di split payment dovranno essere intestate a: S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A., con sede in Biella (BI), Via T. Galimberti 10/a, codice fiscale e partita IVA 02132350022, e dovranno riportare il codice IBAN e il CIG.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica.

L'esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della stazione appaltante.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

La stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'esecutore.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni *d.f.f.m.*, dall'esito positivo della verifica di conformità; a tal fine, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non

superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun partecipante al raggruppamento. Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione appaltante separatamente ai singoli partecipanti al raggruppamento, sui conti corrente dedicati di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecutore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

La stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48-bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuto completo pagamento della retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Il committente che ha eseguito il pagamento ai sensi del presente comma è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

## **21. Obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal **Capitolato tecnico** e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla

esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.

L'esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi **dell'art. 18**.

L'esecutore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice etico della stazione appaltante e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti documenti.

L'esecutore è consapevole che, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter d.lgs. n. 165/2001, i dipendenti della stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'esecutore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'esecutore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **22. Contestazioni e riserve - Accordo bonario e foro di competenza**

Ai sensi **dell'art. 34, dell'allegato II.14, del Codice** - fermo quanto previsto **al Capo II, del medesimo allegato** e nel presente articolo sulle contestazioni in corso di esecuzione - l'esecutore è

tenuto, **a pena di decadenza**, a iscrivere riserva nei documenti contabili. Si applica la disciplina delle riserve contenuta **nell'art. 7, dell'allegato II.14, del Codice**, , così come disposto **dall'art. 39**.

In merito a eventuali contestazioni in corso d'opera, il DEC comunica al RUP, contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici o ad altri aspetti che possono influire sull'esecuzione del contratto. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel rispetto di quanto sopra specificato.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni consecutivi dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore o il suo rappresentante, oppure, i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Anche in questo caso Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel rispetto di quanto sopra specificato.

Ai sensi **dell'art. 211, del Codice**, le disposizioni di cui **all'art. 210, del Codice** relative all'accordo bonario, **si applicano** al contratto in oggetto, in quanto trattasi **di fornitura continuativa di beni**.

Pertanto, per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Biella, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.

### **23. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi **dell'art. 18, comma 1, del Codice**.

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Ai sensi **dell'art. 18, comma 10 e della tabella di cui all'allegato I.4, del Codice** il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto è pari a € 000,00 (euro \_\_\_\_\_). Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

L'imposta di bollo deve essere assolta con le modalità indicate dal **provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** e dalla relativa **Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023**, ossia tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.



Via Tancredi Galimberti 10/a – 13900 Biella – Tel. 015.83.52.911 – C.F./P.IVA 02132350022 – www.seab.biella.it – e-mail: info@seabiella.it

Nel rispetto delle indicazioni di cui alla **Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E in data 28 luglio 2023**, dall’importo sopra citato è stata scomputata l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, (domanda di partecipazione).

Nel caso di aggiudicazione di più lotti ad un unico operatore economico, la stazione appaltante stipulerà un unico contratto. In tal caso, poiché a ogni lotto è associato a un C.I.G. distinto, l’imposta di bollo complessiva dovrà, comunque, essere calcolata e versata dall’aggiudicatario sommando l’imposta di bollo dovuta per ciascun lotto (vds. parere del Servizio Supporto Giuridico del M.I.T. codice identificativo: 3320 – data emissione: 3 aprile 2025).

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di \_\_\_\_\_ pagine (\_\_\_\_\_), viene sottoscritto digitalmente dalle parti e sarà efficace dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale.

La S.E.A.B. S.p.A. \_\_\_\_\_

L'esecutore \_\_\_\_\_